

Contratto di appalto di servizi di operazioni portuali - Conclusione nel vigore dell'art. 1171, comma 1, cod. nav. (ora abrogato) - Soggetto privo della concessione ex art. 111 cod. nav. - Esecuzione materiale della prestazione ad opera di terzo munito del titolo concessorio - Nullità del contratto per violazione di norma imperativa - Esclusione - Fondamento.

In tema di contratto di appalto di servizi per operazioni portuali, anche nella vigenza dell'art. 1171, comma 1, cod. nav. (ora abrogato), il contratto stipulato tra il beneficiario del servizio e un soggetto privo della concessione prevista dall'art. 111 cod. nav., il quale nell'espletamento del servizio si sia avvalso dell'opera di imprese portuali in possesso della stessa, non è nullo per violazione di norma imperativa, in quanto detta norma mirava solo ad assicurare efficienza e sicurezza nell'espletamento della operazione portuale per conto terzi a mezzo di impresa concessionaria, che agiva nella veste di ausiliario della parte contrattualmente obbligata all'appalto del servizio in favore del beneficiario, garantito in base all'art. 1228 c.c.

Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016